



**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA SULLE MODIFICHE
STATUTARIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL
REGOLAMENTO EMITTENTI**

Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea straordinaria per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 6 e 18 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (“Regolamento Emittenti”) e secondo lo schema n. 3, di cui all'Allegato 3A di detto Regolamento. La presente relazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la sede amministrativa nonché sul sito Internet (www.saras.it) di Saras S.p.A. (la “Società”) nei termini previsti dal Regolamento Emittenti e quindi entro il 24 settembre 2013.

Il Consiglio di Amministrazione Vi informa che, per le ragioni di seguito considerate, si sottopongono all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci alcune modifiche agli articoli 6 e 18 dello statuto sociale.

1. Le motivazioni delle modifiche statutarie proposte

In data 15 aprile 2013, Angelo Moratti S.a.p.A. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti ed i Sig.ri Gian Marco Moratti e Massimo Moratti hanno sottoscritto con Rosneft JV Projects S.A. (“Rosneft”), società controllata da Rosneft Oil Company, un contratto di compravendita azionaria per la cessione a Rosneft di 130.290.883 azioni della Società.

La relativa compravendita è stata perfezionata il 23 aprile 2013.

Rosneft ha quindi lanciato un’offerta pubblica d’acquisto volontaria parziale su azioni della Società ad esito della quale è giunta a detenere una partecipazione pari al 20,989% del capitale sociale della Società.

In data 21 giugno 2013 Rosneft Oil Company e la Società hanno sottoscritto un accordo per la creazione di una *joint venture* paritetica per talune attività commerciali su grezzo e prodotti petroliferi (la lettera di intenti relativa alla costituzione della *joint venture* era stata sottoscritta nel dicembre 2012).

Com’è noto, in base al contratto di compravendita stipulato con Rosneft il 15 aprile 2013, Angelo Moratti S.a.p.A. si è impegnata a richiedere al Consiglio di Amministrazione della Società di convocare un’Assemblea dei soci della Società nel più breve tempo possibile e comunque entro sei mesi dalla data di perfezionamento della compravendita, e si è altresì obbligata ad esercitare i propri diritti di voto in tale Assemblea, o nella prima Assemblea straordinaria degli azionisti successiva, in favore di modifiche di talune previsioni dello statuto della Saras nel senso che:

- senza alcun pregiudizio alle disposizioni statutarie attuative dell'articolo 147-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (“TUF”), uno dei membri del Consiglio di Amministrazione sia tratto dalla lista dei candidati, presentata e votata da un azionista che detenga singolarmente almeno il 12% del capitale sociale della Società, che abbia ricevuto il secondo maggior numero di voti dopo la lista che ha ricevuto il maggior numero di voti;
- il terzo paragrafo dell'articolo 6 dello statuto della Società sia modificato al fine di eliminare la previsione che consente di escludere il diritto di opzione in favore degli azionisti nei limiti del dieci per cento del capitale sociale, così come consentito dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile.

Anche alla luce dei positivi rapporti intercorsi con Rosneft e della significatività della predetta *joint venture* paritetica e considerando il contributo che potrà apportare l'esponente di un socio, quale Rosneft, che costituisce, tra le società quotate, il maggior produttore al mondo di greggio e risulta detentore delle più grandi riserve provate di idrocarburi liquidi, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci le suddette modifiche.

A tale proposito, il Consiglio di Amministrazione rileva che la modifica relativa alle modalità di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione mira a consentire anche a soci di minoranza che rivestono un ruolo significativo nell'azionariato, quale oggi è Rosneft, di poter nominare un amministratore, e avere quindi una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, continuando ad assicurare, al contempo, agli altri soci di minoranza il diritto di nominare un amministratore ai sensi dell'articolo 147-*ter* del TUF. La modifica proposta, quindi,

consente di adeguare lo statuto sociale al nuovo assetto azionario ed ha l'effetto di incrementare la rappresentanza dei soci di minoranza nel Consiglio di Amministrazione.

La modifica relativa alla clausola sugli aumenti di capitale sociale, ancorché valutata anche alla luce delle richieste provenienti dal socio Rosneft, è comunque finalizzata a ridurre la possibilità del compimento di operazioni non offerte a parità di condizioni a tutti i soci. A seguito di tale modifica, un'eventuale operazione di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione sarebbe sottoposta all'approvazione dell'Assemblea secondo le previsioni ordinarie dell'articolo 2441 del codice civile.

2. Esposizione a confronto degli articoli dello statuto di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto

Testo Vigente	Testo Proposto
<p>Articolo 6</p> <p>Capitale sociale</p> <p>Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 54.629.666,67, suddiviso in n. 951.000.000 azioni ordinarie.</p> <p>L'assemblea straordinaria del 11 gennaio 2006 ha deliberato di aumentare il capitale sociale fino a massimi euro 67.784.444,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, mediante emissione, entro il 31 dicembre 2006, di massime n. 289.000.000 azioni ordinarie, al prezzo minimo di euro 0,50 cadauna (inclusivo di sovrapprezzo), godimento regolare, al fine del collocamento anche in più tranches e con modalità diverse, mediante offerta al pubblico indistinto in Italia e collocamento privato ad investitori professionali italiani ed istituzionali esteri nell'ambito dell'operazione di quotazione delle azioni ordinarie della Società in un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Trascorso il termine del 31 dicembre 2006, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale data.</p>	<p>Articolo 6</p> <p>Capitale sociale</p> <p>Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 54.629.666,67, suddiviso in n. 951.000.000 azioni ordinarie.</p> <p>L'assemblea straordinaria del 11 gennaio 2006 ha deliberato di aumentare il capitale sociale fino a massimi euro 67.784.444,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, mediante emissione, entro il 31 dicembre 2006, di massime n. 289.000.000 azioni ordinarie, al prezzo minimo di euro 0,50 cadauna (inclusivo di sovrapprezzo), godimento regolare, al fine del collocamento anche in più tranches e con modalità diverse, mediante offerta al pubblico indistinto in Italia e collocamento privato ad investitori professionali italiani ed istituzionali esteri nell'ambito dell'operazione di quotazione delle azioni ordinarie della Società in un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Trascorso il termine del 31 dicembre 2006, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale data.</p>

<p>Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, oltre che nei casi previsti dalla legge, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</p> <p>Il consiglio di amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il 30 giugno 2009, fino al massimo del 10% del capitale della società al giorno successivo alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie in un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con emissione di azioni ordinarie, con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a investitori professionali in Italia e investitori istituzionali all'estero, ovvero al pubblico indistinto, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni previste dalla legge.</p> <p>I versamenti del capitale sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi stabiliti dall'assemblea. A carico dei soci in ritardo dei versamenti decorrono interessi al tasso legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice</p>	<p>Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, oltre che nei casi previsti dalla legge, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile <u>nei casi previsti dalla legge</u>.</p> <p>Il consiglio di amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il 30 giugno 2009, fino al massimo del 10% del capitale della società al giorno successivo alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie in un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con emissione di azioni ordinarie, con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a investitori professionali in Italia e investitori istituzionali all'estero, ovvero al pubblico indistinto, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni previste dalla legge.</p> <p>I versamenti del capitale sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi stabiliti dall'assemblea. A carico dei soci in ritardo dei versamenti decorrono interessi al tasso legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice</p>
---	--

<p>civile.</p> <p>L'aumento di capitale può avvenire mediante conferimenti di beni diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.</p>	<p>civile.</p> <p>L'aumento di capitale può avvenire mediante conferimenti di beni diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.</p>
<p>Articolo 18</p> <p>Numero dei componenti e durata dell'incarico</p> <p>La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da non meno di tre e non più di quindici membri.</p> <p>L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione entro i limiti predetti con il meccanismo di voto di lista di cui ai paragrafi che seguono. Il numero degli amministratori può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea, nel rispetto del limite massimo sopra indicato, anche nel corso della durata in carica del consiglio di amministrazione; gli amministratori in tale sede nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>Il periodo di durata della carica degli amministratori è determinato all'atto della nomina dell'assemblea e non può essere superiore a tre esercizi sociali. Il mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica. Gli amministratori</p>	<p>Articolo 18</p> <p>Numero dei componenti e durata dell'incarico</p> <p>La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da non meno di tre e non più di quindici membri.</p> <p>L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione entro i limiti predetti con il meccanismo di voto di lista di cui ai paragrafi che seguono. Il numero degli amministratori può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea, nel rispetto del limite massimo sopra indicato, anche nel corso della durata in carica del consiglio di amministrazione; gli amministratori in tale sede nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>Il periodo di durata della carica degli amministratori è determinato all'atto della nomina dell'assemblea e non può essere superiore a tre esercizi sociali. Il mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica. Gli amministratori</p>

<p>sono rieleggibili.</p> <p>All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate.</p> <p>Tanti soci che, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a loro favore nel giorno in cui la lista è depositata presso la società, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento), o la diversa misura stabilita in base alla normativa di volta in volta vigente, del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria possono presentare una lista di almeno tre, e non più di quindici, candidati, ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea, a pena di decadenza.</p> <p>Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, fa fede la certificazione rilasciata dall'intermediario, da presentarsi anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati</p>	<p>sono rieleggibili.</p> <p>All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate.</p> <p>Tanti soci che, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a loro favore nel giorno in cui la lista è depositata presso la società, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento), o la diversa misura stabilita in base alla normativa di volta in volta vigente, del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria possono presentare una lista di almeno tre, e non più di quindici, candidati, ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea, a pena di decadenza.</p> <p>Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, fa fede la certificazione rilasciata dall'intermediario, da presentarsi anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati</p>
--	--

<p>appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato una quota di candidati (arrotondata per eccesso) pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del consiglio di amministrazione.</p> <p>Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati e ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società.</p> <p>Il numero di amministratori sarà pari al numero di candidati indicati nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>All'esito della votazione risulteranno eletti: (i) i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti,</p>	<p>appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato una quota di candidati (arrotondata per eccesso) pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del consiglio di amministrazione.</p> <p>Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati e ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società.</p> <p>Il numero di amministratori sarà pari al numero di candidati indicati nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>All'esito della votazione risulteranno eletti: (i) i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti,</p>
---	---

tranne l'ultimo candidato di tale lista, e (ii) il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e non è collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, il consiglio di amministrazione risulterà composto da tutti i candidati della lista unica.

Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero dei voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo. Qualora, all'esito di tale procedura di sostituzione, la composizione del consiglio di amministrazione non sia conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Se l'amministratore cessato

tranne, qualora siano validamente presentate e votate una o entrambe le due liste di seguito indicate, rispettivamente l'ultimo candidato o gli ultimi due candidati di tale lista, e (ii) il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il ~~secondo~~ miglior risultato tra quelle non è collegata collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. ~~In caso di presentazione di una sola lista di candidati, il consiglio di amministrazione risulterà composto da tutti i candidati della lista unica.~~ e (iii) il primo candidato tratto dalla lista presentata e votata da soci che rappresentino singolarmente almeno il 12% (dodici per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria (anche se collegata con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti) che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti dopo la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero dei voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo. Qualora, all'esito di tale procedura di sostituzione, la

<p>era stato tratto dalla lista che aveva ottenuto il secondo miglior risultato, la sostituzione viene effettuata nominando una persona tratta, secondo l'ordine progressivo, dalla medesima lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che sia ancora eleggibile e disposta ad accettare la carica. Per la conferma dell'amministratore cooptato con delibera del consiglio di amministrazione, ovvero per la nomina di altro amministratore in sua sostituzione, nell'assemblea successiva, si procede secondo le seguenti modalità: tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento), o la diversa misura stabilita in base alla normativa di volta in volta vigente, del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria possono indicare un proprio candidato depositandone il nominativo presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea. Si applicano, in quanto compatibili, le precedenti disposizioni del presente articolo 18. Se l'amministratore cooptato, o l'amministratore da questi sostituito, era tratto da una lista di minoranza, il socio che rappresenta la percentuale maggiore di capitale sociale presente in assemblea e i soci ad esso collegati, anche indirettamente, non potranno votare. All'esito della votazione, risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il nuovo amministratore scade insieme con quelli in carica all'atto della nomina e ad esso si applicheranno le norme di legge e di statuto applicabili agli altri amministratori. In ogni caso, la sostituzione degli amministratori cessati</p>	<p>composizione del consiglio di amministrazione non sia conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.</p> <p>Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Se l'amministratore cessato era stato tratto dalla <u>da una</u> lista <u>diversa da quella</u> che aveva ottenuto il secondo miglior risultato <u>maggior numero di voti</u>, la sostituzione viene effettuata nominando una persona tratta, secondo l'ordine progressivo, dalla medesima lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che sia ancora eleggibile e disposta ad accettare la carica. Per la conferma dell'amministratore cooptato con delibera del consiglio di amministrazione, ovvero per la nomina di altro amministratore in sua sostituzione, nell'assemblea successiva, si procede secondo le seguenti modalità: tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento), o la diversa misura stabilita in base alla normativa di volta in volta vigente, del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria possono indicare un proprio candidato depositandone il nominativo presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea. Si applicano, in quanto compatibili, le precedenti disposizioni</p>
--	---

<p>dalla carica viene effettuata dal consiglio di amministrazione assicurando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.</p>	<p>del presente articolo 18. Se l'amministratore cooptato, o l'amministratore da questi sostituito, era tratto da unadalla lista di minoranza, <u>di cui al punto (ii) del comma nove del presente articolo 18.</u> il socio che rappresenta la percentuale maggiore di capitale sociale presente in assemblea e i soci ad esso collegati, anche indirettamente, non potranno votare. All'esito della votazione, risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il nuovo amministratore scade insieme con quelli in carica all'atto della nomina e ad esso si applicheranno le norme di legge e di statuto applicabili agli altri amministratori. In ogni caso, la sostituzione degli amministratori cessati dalla carica viene effettuata dal consiglio di amministrazione assicurando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.</p>
---	--

3. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso

Le proposte di modifica agli articoli dello statuto di cui alla presente relazione non configurano ipotesi di recesso, poiché non rientrano nelle previsioni dell'articolo 2437.

4. Deliberazioni proposte all'Assemblea straordinaria

Signori Azionisti,

se concordate con il testo delle modifiche dello statuto sociale indicate al punto 2 che precede, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli azionisti,

- *esaminata la relazione degli amministratori all'Assemblea;*
- *preso atto delle proposte di modifica di taluni articoli dello statuto sociale vigente;*

delibera

- *di approvare le modifiche degli articoli: 6 (capitale sociale) e 18 (numero dei componenti e durata dell'incarico) dello statuto sociale nei termini sopra indicati.”*

Milano, 13 settembre 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Gian Marco Moratti